

***Regolamento Comunale per la disciplina della Toponomastica. Modifica.***

Approvato con DCC n. 53 del 31.07.2017 – modificato con il presente testo allegato alla DCC n. 52 del 07.11.2022

ALLEGATO "A" alla DCC n. 52 / 2022

**REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA, LE ISCRIZIONI COMMEMORATIVE  
E LA NUMERAZIONE CIVICA**

**Art. 1**

Il presente regolamento disciplina, oltre a quanto previsto dalla legislazione nazionale e dalle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica, l'attribuzione di toponomi alle aree di circolazione e luoghi pubblici in genere, le autorizzazioni per l'apposizione di iscrizioni commemorative, l'attività amministrativa della toponomastica e della numerazione civica, il funzionamento e la composizione della Commissione Consultiva Comunale per la toponomastica.

**Art. 2**

I provvedimenti deliberativi concernenti la denominazione di strade, aree di circolazione e di luoghi in genere, nonché quelli concernenti le iscrizioni commemorative, la collocazione di monumenti, lapidi ed analoghi manufatti commemorativi in spazi ed aree pubblici, ovvero privati ad uso pubblico, sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.

L'Amministrazione Comunale per l'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo si avvale della Commissione Consultiva Comunale per la toponomastica, di cui al successivo art. 4, che esprime pareri motivati.

Nell'atto deliberativo deve essere menzionato il parere espresso dalla Commissione, salvo che per ragioni di urgenza non sia stato possibile acquisirlo tempestivamente; nell'atto stesso deve essere motivata l'eventuale difformità dal parere della Commissione.

**Art. 3**

L'attribuzione dei toponimi deve rispettare l'identità culturale e civile della città di Assisi e tenere in conto i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione verbale, nonché l'equilibrio di genere.

La denominazione delle nuove aree di circolazione deve presentare, per quanto possibile, carattere di omogeneità per quartieri o zone caratteristiche.

La scelta del toponimo, indipendentemente dal fatto che indichi persone, località od altro deve risultare idonea, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica. I nuovi nomi da assegnare, nel rispetto della normativa vigente, devono essere testimonianza dello sviluppo materiale e civile legato a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, regionale, nazionale ed internazionale.

Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita la stessa denominazione a più aree di circolazione della stessa specie, anche se comprese in frazioni amministrative diverse. Qualora si riscontri l'omonimia, è necessario provvedere alla sostituzione di una delle due aree di circolazione osservando la procedura prevista dalle vigenti disposizioni relative alla toponomastica. E' preferibile non adottare toponimi che abbiano carattere di assonanza.

Le denominazioni delle nuove aree di circolazione deliberate dalla Giunta Municipale devono essere autorizzate dal Prefetto, previo parere della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria.

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a personaggi che non siano deceduti da almeno dieci anni, come previsto dalla Legge n. 1188 del 23/06/1927, salvo i casi consentiti dalla legge stessa. Inoltre è facoltà del Ministro per l'Interno di consentire la deroga alle disposizioni di cui al presente comma quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della Nazione.

#### **Art. 4**

L'Amministrazione Comunale si avvale della Commissione Consultiva Comunale per la toponomastica, alla quale è attribuito il compito di formulare proposte e, comunque, di esprimere Parere preventivo obbligatorio non vincolante su tutte le proposte di modifica e/o nuova intestazione di Vie e Piazze nell'ambito dell'intero territorio comunale.

La Commissione è così composta:

- dal Sindaco o suo delegato: Presidente;
- da tre consiglieri comunali di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza;
- da otto esperti nominati dal Sindaco nell'ambito di studiosi e personalità che, per il loro curriculum, hanno dimostrato di ben conoscere la storia cittadina;
- dal dirigente del Servizio al quale è attribuita la competenza gestionale della Toponomastica o suo delegato: Segretario.

La nomina dei consiglieri comunali avviene con il sistema della scheda segreta e con voto limitato: ciascun consigliere non potrà esprimere più di due preferenze. Risulteranno eletti i consiglieri che avranno riportato il maggior numero di voti e, comunque, il più votato dalla minoranza consiliare. A parità di voti è eletto il consigliere con maggiore età.

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno sei componenti. In assenza del Presidente, assume le relative funzioni il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti in sede di nomina ed a parità di voti il più anziano di età. Le proposte sono formulate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La durata della Commissione coincide con quella del Consiglio Comunale che l'ha nominata, i componenti la commissione esercitano, comunque, le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti.

Le nomine sono effettuate nel perseguimento della rappresentanza paritaria di genere. La Commissione è convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato (nella loro qualità di Presidente).

Le funzioni dei membri della Commissione sono svolte a titolo completamente gratuito e senza oneri per l'Amministrazione.

La sede della Commissione è presso gli Uffici del Servizio al quale è assegnata la gestione della toponomastica, che ne assicura la Segreteria e il necessario supporto strumentale e documentale, nonché la verbalizzazione delle sedute.

La Commissione è convocata dal Presidente almeno cinque giorni prima della riunione.

**Ove il Presidente, o, in sua assenza, il Consigliere che ne assume le relative funzioni, ne ravvisi l'esigenza, la Commissione, oltre che in presenza, si può riunire anche esclusivamente in videoconferenza o in forma mista, vale a dire con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento informatico da remoto (in videoconferenza). In tal caso viene dato atto della contestuale partecipazione dei componenti presenti e di quelli che intervengono da remoto, evidenziando a verbale anche eventuali assenze verificatesi in corso di svolgimento della seduta. Allo scopo di rendere spedito il funzionamento della Commissione, qualora alcuni componenti decidano di partecipare mediante videoconferenza, in tutti gli avvisi di convocazione della Commissione Consultiva Comunale per la toponomastica sarà inserito il link di collegamento alla piattaforma telematica da utilizzare per la partecipazione.**

#### **Art. 5**

I criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono:

- a. che il toponimo, indichi esso persone, località o altro, sia idoneo, sotto ogni aspetto, a una funzione toponomastica;

- b. che i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città, al suo territorio ed alla sua storia o di tale rilevanza nazionale o internazionale, per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità dei cittadini di Assisi.

#### **Art. 6**

Tutte le intitolazioni di vie, piazze, aree di circolazione e tutte le assegnazioni di numerazione civica, nonché tutte le eventuali variazioni di toponimi di aree di circolazione e di numerazioni esistenti, effettuate dall'Ufficio preposto alla gestione della Toponomastica devono essere, mediante formale comunicazione scritta contenente tutti i dati ed atti ad essa relativi, obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'Ufficio Servizi Demografici, che si occuperà delle conseguenti variazioni anagrafiche riguardanti la popolazione residente.

Tali informazioni relative alle attività economiche ricomprese nelle aree denominate e numerate saranno altresì trasmesse, nei medesimi tempi, all'Ufficio Commercio/SUAPE.

Tutti gli uffici comunali sono tenuti alla comunicazione all'ufficio preposto alla gestione della Toponomastica di ogni atto inerente o che comunque comporti conseguenze sull'assetto ecografico o sulla numerazione civica, sia di tipo amministrativo, sia di tipo tecnico.

#### **Art. 7**

Il procedimento di intitolazione può essere attivato d'ufficio ovvero su richiesta.

Chiunque avanzi all'Amministrazione Comunale proposte di denominazione di luoghi, aree di circolazione e iscrizioni commemorative deve illustrare i motivi e tutti gli elementi utili per la relativa valutazione.

Le proposte di denominazione possono essere:

1. specifiche quando individuino sia il toponimo che l'area o struttura da denominare;
2. generiche quando prevedano la sola indicazione del toponimo.

Qualunque proposta di denominazione dovrà essere corredata da una relazione e/o documentazione esauriente che motivi la proposta ed individui l'oggetto quando la richiesta sia specifica.

In particolare, in caso di proposte di denominazione a persona, dovranno esserne forniti i seguenti dati:

- nome e cognome;
- data e luogo di nascita;
- luogo e data di morte;
- professione.

La Commissione Toponomastica, presa visione della proposta di denominazione, può richiedere eventuali supplementi di documentazione.

Qualunque proposta di iscrizione intestazione di lapidi commemorative o dedica e realizzazione di monumenti dovrà essere corredata da una relazione e documentazione che motivino la proposta oltre a fornire le indicazioni relative alla loro realizzazione (progetto del manufatto, posizionamento e testo dell'iscrizione).

La presentazione di tali istanze non fa sorgere alcun obbligo per l'Amministrazione. In ogni caso l'approvazione della Commissione non sostituisce altre autorizzazioni o permessi comunali quando questi siano necessari per altro titolo o per altre norme.